

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende i veicoli e il materiale per strade ferrate o simili di ogni sorta (ferrovie, tramvie, decauville, strade ferrate ad una sola rotaia, ecc.), gli apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, sicurezza, controllo o comando per tutte le vie di comunicazione o per parcheggi, nonché le casse mobili e contenitori appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto.

Per strade ferrate o simili, ai sensi di questo capitolo, si intendono non soltanto le strade ferrate classiche che utilizzano rotaie di acciaio ma anche gli altri sistemi costituiti per esempio da rotaie a sostentamento magnetico o da strutture di cemento armato.

I differenti prodotti di questo capitolo sono classificati nel modo seguente:

- A) Nelle voci da 8601 al 8603, i veicoli generatori di movimento, di ogni specie, quali locomotive, locotrattori, automotrici ed elettromotrici. La voce 8602 comprende, inoltre, i tender; le locomotive con doppio sistema di propulsione sono classificate secondo il sistema di propulsione che normalmente viene più utilizzato.
- B) Nella voce 8604, i veicoli anche semoventi per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate.
- C) Nelle voci 8605 e 8606, i diversi tipi di veicoli trainati (vetture per viaggiatori e bagagliai, carri, vagoncini, ecc.).
- D) Nelle voci 8607 e 8608, le parti di veicoli per strade ferrate nonché il materiale fisso per strade ferrate e gli apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, sicurezza, controllo o comando per tutte le vie di comunicazione.
- E) Nella voce 8609, le casse mobili e contenitori appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto.

Appartengono ugualmente a questo capitolo i veicoli a cuscino d'aria concepiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni), le parti di questi veicoli, nonché il materiale fisso e gli apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando, per guide d'aerotreni (vedi la nota 5 della sezione XVII).

I veicoli incompleti o non finiti sono classificati come i veicoli completi o finiti purché ne abbiano le caratteristiche essenziali. Si considerano segnatamente come tali:

- 1) Le locomotive o automotrici sprovviste degli organi motori, dei loro strumenti di misura, di sicurezza o di servizio.
- 2) Le vetture per viaggiatori sprovviste di posti a sedere.
- 3) I telai dei vagoni muniti solamente degli organi di sospensione e di scorrimento su rotaie.

Viceversa, le semplici casse di automotrici, di carri, di vagoncini, di vetture o di tender, non montate su telaio, sono classificate come parti di veicoli per strade ferrate (n. 8607).

Sono esclusi da questo capitolo:

- a) *I modelli in formato ridotto di veicoli per strade ferrate utilizzati a scopo dimostrativo (n. 9023).*
- b) *I pezzi d'artiglieria pesante scorrenti su strade ferrate (n. 9301).*
- c) *Gli oggetti aventi carattere di giocattoli (n. 9503).*

- d) *Il materiale su rotaie, utilizzato specialmente per giostre di parchi da divertimento, attrazioni per parchi acquatici o attrazioni da fiera, che non costituisce vero e proprio materiale ferroviario (n. 9508).*

8601. Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o a accumulatori elettrici

Questa voce comprende le locomotive ed i locotrattori, elettrici, di ogni tipo, nei quali l'energia di trazione è fornita da una potente batteria di accumulatori installata sugli stessi veicoli, oppure è "captata" dai congegni-motori su linee di presa di corrente costituite da una terza rotaia o da una linea aerea, detta catenaria, tesa al disopra della strada ferrata.

8602. Altre locomotive e locotrattori; tender

A. Locomotive

Questo gruppo comprende le locomotive ed i locotrattori diversi da quelli alimentati da una fonte d'elettricità esterna o da accumulatori elettrici (n. 8601) azionati da qualsiasi sorgente di energia (vapore, motore diesel, turbina a gas, motore a scoppio, motore ad aria compressa, ecc.).

Fra queste locomotive si possono citare:

- 1) Le locomotive diesel
 - a) Le locomotive diesel-elettriche, nelle quali il motore diesel aziona un generatore che produce elettricità e che, a sua volta, alimenta i motori di trazione che azionano le ruote.
 - b) Le locomotive diesel-idrauliche, nelle quali l'energia del motore diesel è trasmessa alle ruote con l'ausilio di un dispositivo idraulico.
 - c) Le locomotive diesel-meccaniche, nelle quali l'energia del motore diesel aziona le ruote mediante una frizione o volano idraulico e a un cambio di velocità.
- 2) Le locomotive a vapore, di qualsiasi tipo, comprese le locomotive a turbina che azionano motori elettrici, le locomotive-tender e le locomotive senza focolare, cioè munite non di una caldaia ma di un serbatoio a vapore alimentato a partire da un impianto industriale.

Sono ugualmente classificati in questa voce i locotrattori a vapore che sono congegni di potenza ridotta, senza carrelli girevoli a due o più assi (boggies) e senza ruote portanti; essi sono provvisti, generalmente, soltanto di due assi-motori. Sono utilizzati specialmente nelle stazioni per la manovra dei vagoni ed in alcuni stabilimenti industriali raccordati alle ferrovie.

B. Tender

I tender (o carri scorta) sono veicoli congiunti alle locomotive a vapore, che trasportano l'acqua e il combustibile necessari al funzionamento della caldaia. Essi sono costituiti essenzialmente da un telaio, montato su due o più assi, il quale regge un cassone di lamiera chiuso, destinato a contenere l'acqua e la provvista del combustibile solido (carbonile).

Sono esclusi da questa voce i trattori automotori costruiti per poter circolare tanto su rotaie quanto su strada ordinaria (n. 8701).

8603. Automotrici e elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

Le automotrici ed elettromotrici si distinguono dalle locomotive per il fatto che hanno la duplice caratteristica di congegni portanti e motori; esse, cioè, indipendentemente dal loro sistema motore, sono attrezzate per il trasporto di viaggiatori o, eventualmente, di merci.

Questi veicoli sono predisposti per poter circolare isolatamente oppure in congiunzione sia ad altre macchine dello stesso tipo, sia ad uno o più rimorchi.

La caratteristica di questi veicoli è quella di avere, o due posti di guida (uno ad ogni estremità), o uno solo sopraelevato (in chiosco) e situato, secondo i casi, in mezzo oppure ad una delle estremità del veicolo.

Tra i diversi tipi di automotrici si possono citare:

- A) Le automotrici elettriche, nelle quali la corrente di alimentazione che è trasmessa da una sorgente esterna fissa, è captata sia a mezzo di pantografo o di trolley, nel caso di una linea aerea, sia a mezzo di pattini montati sui carrelli girevoli nel caso, per esempio, di una terza rotaia elettrica di linea di contatto.

Le vetture motrici di tramvie utilizzano talvolta due rotaie di contatto sistemate in un canaletto, e la presa di corrente si effettua a mezzo di un organo speciale detto aratro (charrue).

- B) Le "elettromotrici" che sono congegni autonomi che si spostano con i loro mezzi e attrezzi con un motore diesel o con un motore a scoppio, ecc.

Alcune elettromotrici chiamate "michelines", sono montate su ruote munite di gomma piene o pneumatici, ed altre ancora possono avere un dispositivo a dentiera.

- C) Le elettromotrici e tramvie, funzionanti a mezzo di batterie di accumulatori.

Sono ugualmente classificabili in questa voce i veicoli ferroviari azionati a mezzo di elettrogiro. Questo sistema è basato sull'accumulazione di energia cinetica in un volano girante a grande velocità che, con l'aiuto di un generatore elettrico, viene restituita, poi, sotto forma di corrente elettrica ad un motore di trazione; esso offre possibilità di impiego molto limitato. Si può, tuttavia, utilizzare l'elettrogiro per l'attrezzatura di elettromotrici leggere, anche di tramvie.

Rientrano, invece, nella voce 8702 i torpedoni trasformabili in elettromotrici, mediante semplice sostituzione delle ruote e del bloccaggio degli organi di direzione, pur rimanendo invariato il motore.

8604. Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio, carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rinalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)

I veicoli compresi in questa voce, anche semoventi, sono appositamente costruiti, per esempio, sia per il montaggio, la manutenzione o il servizio delle strade ferrate, sia per permettere il compimento di lavori diversi lungo i binari.

Sono compresi segnatamente in questa voce:

- 1) I carri-officina muniti di utensili, macchine utensili, generatori di elettricità, apparecchi di sollevamento (binde, paranchi, verricelli, ecc.), dispositivi per la saldatura, catene, cavi, ecc.
- 2) I carri-gru di qualsiasi specie: carri-gru per sollevamento, per la posa e la rimozione delle rotaie, carri-gru adibiti al servizio di carico e scarico negli scali delle ferrovie.
- 3) I carri-argani.
- 4) I carri muniti di meccanismi speciali per la cernita e la sistemazione dei materiali (ballast) per massicciate (macchine per asportare, crivellare, rinalzare la ghiaia, ecc.).
- 5) I carri-betoniera per la fabbricazione del calcestruzzo destinato ad essere gettato lungo le strade ferrate, come, per esempio, nelle fondamenta dei piloni che servono da supporto alle linee elettriche.
- 6) I carri a peso tarato per il controllo dei bilici delle strade ferrate.
- 7) I carri-armatura per l'installazione e la manutenzione delle linee elettriche.

- 8) I carri per l'aspersione lungo le strade ferrate di liquidi diserbanti.
- 9) I veicoli semoventi per la manutenzione delle strade ferrate (segnatamente allineatrici per strade ferrate) attrezzati di uno o più motori che assicurano non solo il funzionamento dei congegni di lavoro di cui sono provvisti (dispositivo per l'allineamento delle rotaie, il serraggio della ghiaia, ecc.) e la propulsione del complesso durante il lavoro, ma anche, al di fuori di ciò, uno spostamento rapido e interamente autonomo del veicolo sulla strada ferrata.
- 10) Le vetture di prova, munite di dispositivi e strumenti che consentono sia di controllare la marcia del treno, il funzionamento dei freni, il carico rimorchiato dalla locomotiva, la resistenza dei ponti, ecc., sia di scoprire i difetti delle rotaie, ecc., nonché le vetture di controllo per strade ferrate che di queste registrano, durante la corsa, le irregolarità geometriche.
- 11) Le draisine a motore, compresi i velocipedi per strade ferrate ("vélorails") che sono utilizzate dal personale delle ferrovie per la manutenzione e la sorveglianza della linea ferroviaria. Questi congegni sono generalmente muniti di motori a scoppio che permettono uno spostamento rapido completamente autonomo, sia per il trasporto di personale, sia di materiali da distribuire o da raccogliere lungo la strada ferrata.
- 12) Le draisine e i velocipedi per strade ferrate, senza motore, che sono utilizzati dal personale delle ferrovie per l'ispezione della linea.

Quando macchine o congegni di lavoro nonché strumenti di misura sono montati non già su veri telai di vagoni ma su semplici piattaforme o carrelli, che non costituiscono materiale circolante delle ferrovie, il complesso è escluso da questa voce e rientra in altre voci più specifiche (per esempio: n. 8425, 8426, 8428, 8429, 8430).

8605. Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali, per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)

Questa voce comprende un complesso di vetture per strade ferrate o simili, prive di organi motori, la maggior parte delle quali presenta la caratteristica di entrata nella composizione di treni viaggiatori; essa comprende anche i rimorchi tramviari e le vetture per funicolari.

Rientrano segnatamente in questa voce:

- 1) Le vetture viaggiatori di ogni tipo, comprese le vetture- letto, le vetture-ristorante, le vetture-salone, le vetture- belvedere, le vetture speciali per divertimento con sale da gioco, sale da ballo, ecc.
- 2) Le vetture per funicolari.
- 3) I rimorchi tramviari.
- 4) Le vetture per il trasporto degli operai nelle gallerie delle miniere.
- 5) Le vetture per l'alloggio del personale ferroviario.
- 6) I bagagliai e le vetture-furgone (vetture miste).
- 7) I carri postali.
- 8) Le vetture sanitarie (ambulanze, infermerie, ecc.), nonché le vetture radiologiche.
- 9) Le vetture cellulari per il trasporto dei detenuti.
- 10) Le vetture blindate.
- 11) Le vetture specialmente attrezzate di apparecchi di radiotelegrafia e di telegrafia.
- 12) Le vetture munite di apparecchi, macchine e modelli per l'istruzione del personale ferroviario.
- 13) Le vetture di esposizione.

8606. Carri per il trasporto di merci su rotaie

Questa voce comprende, da una parte, i diversi tipi di carri destinati al trasporto di merci su rete ferroviaria (di qualunque scartamento), e, dall'altra, i vagoncini ed i pianali per il trasporto su rotaie di merci nelle miniere, cantieri, fabbriche, depositi, ecc. Questi ultimi veicoli si differenziano generalmente dai carri propriamente detti per l'assenza di molle di sospensione.

Indipendentemente dai carri aperti (carri-piatti, carri piattaforma e carri ribaltabili), e dei carri chiusi, ordinari, rientrano in questa voce, i seguenti carri speciali:

- 1) I carri cisterna e simili (per esempio: carri serbatoio, carri latte).
- 2) I carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi.
- 3) I carri a scarico automatico (carri ribaltabili, carri a tramogge, ecc.).
- 4) I carri a piattaforma molto bassa per il trasporto di materiali pesanti.
- 5) I carri per il trasporto di legni in tronchi.
- 6) I carri per il trasporto di prodotti chimici portanti recipienti di grès.
- 7) I carri-scuderia.
- 8) I carri a due piani, per esempio, quelli adibiti al trasporto delle vetture automobili.
- 9) I carri appositamente attrezzati per il trasporto di volatili e pesci vivi.
- 10) I sottocarri per il trasporto di altri carri.
- 11) I vagoncini di qualsiasi specie, per ferrovie Decauville.
- 12) I vagoncini di qualsiasi specie utilizzati specialmente nelle miniere.
- 13) I carri piatti speciali "lorry" per il trasporto delle rotaie, putrelle, ecc.
- 14) I carri muniti di rotaie-guida adibiti al trasporto di rimorchi atti a circolare tanto su strade ferrate quanto su strade ordinarie.
- 15) I carri e vagoncini appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività.

Sono esclusi da questa voce i rimorchi atti a circolare tanto su strada ferrata quanto su strada ordinaria, che costituiscono principalmente veicoli stradali, di costruzione speciale per essere trasportati su carri appositi provvisti di rotaie-guida (n. 8716).

8607. Parti di veicoli per strade ferrate o simili

Questa voce comprende il complesso delle parti di veicoli per strade ferrate o simili, purché queste parti soddisfino alle due condizioni seguenti:

1. Essere riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai veicoli del genere.
2. Non essere escluse per effetto delle note della sezione XVII.

Si possono citare come parti di veicoli per strade ferrate o simili:

- 1) I carrelli girevoli a due o più assi (bogie) e ad un asse (bissel), consistenti quest'ultimi in un telaio sostenuto a mezzo di un solo asse.
- 2) Gli assi dritti o a gomito, che possono presentarsi montati (assi o sale montati) o smontati.
- 3) Le ruote e loro parti (corpi di ruote, cerchioni, colletti di riporto, dischi, ecc.).
- 4) Le boccole, chiamate anche scatole a olio, o scatole per grasso, e loro parti, per esempio, i corpi di scatole.
- 5) I dispositivi di frenaggio di qualsiasi genere, che comprendono:

- a) I freni a mano, comandati direttamente da ciascun veicolo (freni a leva e freni a vite).
 - b) I freni continui, che agiscono su tutte le vetture di un treno, a mezzo di manovra unica; si distinguono in freni ad aria compressa e in freni a vuoto.
 - c) Le parti di questi dispositivi di frenaggio, quali ceppi, cilindri, leve di freni a mano, ecc.
- 6) I respingenti.
 - 7) I ganci e altri sistemi di attacco, a vite oppure a catena; alcuni dispositivi di attacco possono essere automatici.
 - 8) I telai e loro parti costitutive: longheroni o fiancate, traverse, longherine, parasale o piastre di guardia, ecc., i telai monoblocco fusi in un solo pezzo.
 - 9) I soffietti per vetture intercomunicanti, compresi i ponticelli di passaggio (passerelle).
 - 10) Le casse di automotrici, di carri, di vagoncini o di tender, non montati su telai, nonché le parti di carrozzeria, come per esempio, le porte e sportelli, i tramezzi o pareti intermedie, le sponde montate su cerniere per carri piatti, i gradini, gli stanti o montanti, i serbatoi d'acqua per i tender, ecc.
 - 11) I tubi muniti di teste di accoppiamento per il riscaldamento o il frenaggio.
 - 12) I dispositivi antiurto idraulici destinati ad essere montati sui carrelli girevoli a più assi.

Da tenere presente che restano compresi nella sezione XV, i profilati, le lamiere ed altri elementi costitutivi delle casse, i tubi, ecc., di metalli comuni, purché la lavorazione da essi subito non li abbia trasformati manifestamente in parti di veicoli per strade ferrate o simili riconoscibili come tali.

8608. Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

A. Materiale fisso per strade ferrate o simili

Appartengono segnatamente a questo gruppo:

- 1) Le rotaie riunite, vale a dire rotaie già fissate su traversine o supporti simili. Queste rotaie montate si presentano generalmente in forma di incroci, attraversamenti, scambi, sezioni curve o dritte, ecc.
- 2) Le piattaforme e i ponti girevoli, anche azionati elettricamente, costituiti da una piattaforma circolare, mobile attorno a un asse, il cui piano superiore, provvisto di rotaie, è al livello della strada ferrata, al cui servizio sono utilizzati. Nei ponti girevoli, in particolare, il carico è ripartito su tre punti: il perno centrale e due rotelle piazzate alle due estremità del ponte.

Questi apparecchi permettono segnatamente il cambiamento di binario o di direzione del materiale circolante. Alcuni di essi segnatamente quelli per binari stretti (per esempio: ferrovie Decauville) sono azionati a mano e vengono talvolta denominati deviatori.

Questa voce non comprende i trasbordatori di locomotive o di carri, la cui funzione è semplicemente quella di trasferire un veicolo da un binario ad un altro. Questi trasbordatori e altri apparecchi di manutenzione del materiale rotabile (per esempio: ribaltatori di vagoni o spingivagoni) rientrano nella voce 8428.

- 3) I paraurti o fermacarri, dispositivi d'arresto idraulici o a molle, piazzati alla estremità dei binari per attutire l'urto del materiale circolante che non si è potuto arrestare prima della fine della corsa. Essi sono di costruzione speciale per la loro sistemazione in un blocco di muratura (segnatamente nei capolinea), o per essere fissati su una robusta armatura (in particolare nelle stazioni di smistamento).

- 4) Le sagome, costruzioni metalliche a forma d'arco, per il controllo delle misure massime, in altezza o in larghezza, dei treni in relazione all'itinerario da compiere.

Questa voce non comprende, tuttavia, le traversine di legno (n. 4406), le traversine di calcestruzzo (n. 6810), e le traversine, rotaie, e tutti gli altri elementi per la costruzione dei binari, di ferro o acciaio, previsti dalla voce 7302 (vedi la nota esplicativa di questa voce).

I piloni e i ponti che servono di sostegno ai cavi elettrici non sono da considerare come materiale fisso per strade ferrate e sono, perciò, classificati secondo la materia costitutiva (n. 6810, 7308, ecc., secondo il caso).

B. Apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi

Questo gruppo comprende essenzialmente gli apparecchi generalmente comandati a distanza, nei quali il segnale o lo scambio è azionato dal punto di comando, a mezzo di leve, manovelle, tiranti, catene, cavi, ecc. oppure a mezzo di dispositivi idropneumatici o di motori elettrici. Gli apparecchi a comando elettropneumatico utilizzati segnatamente nelle ferrovie rientrano ugualmente in questa voce. Questi apparecchi permettono in effetti di azionare i segnali o gli scambi a mezzo di un motore ad aria compressa, mentre una valvola elettromagnetica, comandata dal quadro elettrico della cabina di controllo, regola l'entrata e l'uscita dell'aria dal cilindro del motore. Il segnale e relativo dispositivo di comando pneumatico sono considerati come apparecchi meccanici, e classificati in questa voce, mentre il quadro elettrico di comando è da classificare nel capitolo 85.

Va notato che soltanto gli apparecchi di segnalazione che possono presentare più aspetti differenti, ognuno dei quali si concreta in un'istruzione data al veicolo, sono compresi in questa voce. Ne restano, quindi, esclusi i segnali per qualsiasi via di comunicazione (segnali ferroviari, stradali, ecc.) sprovvisti di ogni meccanismo e che non rappresentino altro se non delle semplici targhe di segnalazione, come, per esempio, quelli che indicano la velocità massima da tenere, la direzione da prendere, gli indicatori di pendenza, ecc. Questi segnali sono classificati secondo la materia costitutiva (per esempio, n. 4421 o 8310).

Con riserva che siano azionati meccanicamente o elettromeccanicamente, questo gruppo comprende anche i seguenti apparecchi e dispositivi:

- 1) L'attrezzatura delle cabine di segnalazione, costituente un apparato di manovra completo, montato su basamento, e comprendente una serie di leve di comando, con pulegge, tiranti, cavi, ecc. Si trovano molto spesso dispositivi di arresto allo scopo di evitare possibili errori nel comando dei segnali o degli scambi.
- 2) I semafori, placche e dischi girevoli, i piloni o ponti completi di segnalazione.
- 3) Le leve di comando fissate ai segnali e utilizzate per collegare due segnali interdipendenti.
- 4) I dispositivi meccanici a leva, a manovella, a pedale, disposti vicino la strada ferrata per azionare gli scambi, i segnali, ecc.
- 5) Gli indicatori di scambio, azionati dallo spostamento degli stessi scambi, e i cui movimenti sono ritrasmessi alla cabina di segnalazione in modo da avvertire il personale di servizio che lo scambio si trova nella posizione voluta.
- 6) Gli apparecchi di sicurezza degli scambi, dispositivi fissati allo stesso binario, che bloccano automaticamente, al passaggio del treno, il movimento degli scambi, in maniera che essi non possano essere manovrati dalla cabina di segnalazione al momento del transito del convoglio.
- 7) I rallentatori dei vagoni, utilizzati in particolare nelle stazioni di smistamento. Essi consistono, generalmente, in rotaie-freno a comando idraulico o pneumatico, montate da una parte e dall'altra delle rotaie, che agiscono sulle ruote del materiale rotabile a guisa di freno.

- 8) I deviatori o dispositivi d'arresto. Questi apparecchi possono essere allontanati dai binari per consentire il passaggio di un vagone o essere situati sulla rotaia per agire come dispositivi di arresto o per fare uscire il vagone dalle rotaie.
- 9) I sistemi d'arresto dei treni, costituiti generalmente da un dispositivo a forma di T situato lungo il binario, e azionato ad aria compressa. Questo dispositivo, collegato ad un segnale, si raddrizza quando questo è sulla posizione di pericolo e urta, al passaggio del convoglio, contro una leva di comando dei freni.
- 10) Gli apparecchi automatici in caso di nebbia, questi dispositivi, generalmente a comando pneumatico, collocano automaticamente sul binario dei petardi di segnalazione, ogni volta che vi è un segnale di pericolo.
- 11) I dispositivi di comando per la manovra delle barriere dei passaggi a livello, che consistono spesso in manovelle e trasmissioni azionate a mano o in un sistema di leve manovrate dalla cabina di scambio, come si verifica per i segnali e per gli scambi.
Le barriere dei passaggi a livello seguono, viceversa, il regime della materia della quale sono formate (n. 7308 se sono di ferro o di acciaio, o n. 4421, se sono di legno), mentre i segnali meccanici o elettromeccanici indicanti se la barriera è aperta o chiusa, sono da classificare in questa voce.
- 12) I pali portasegnali, azionati a mano o elettromeccanicamente, per regolare la circolazione stradale o marittima.

Parti

Questa voce comprende le parti riconoscibili come tali, del materiale e degli apparecchi sopra indicati e, specialmente, i piatti mobili delle piattaforme e dei ponti girevoli, i bracci e dischi di segnalazione, le leve di comando, le scatole di blocco.

Sono inoltre esclusi da questa voce:

- a) *Le catene o le altre parti o forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) o di materie plastiche (capitolo 39); il materiale di impiego generale (per esempio: listelli) e le costruzioni metalliche e le parti di tali costruzioni che rientrano nella sezione XV. Va notato che i tiranti o barre dello scambio, i quali, passando sotto le rotaie, collegano i meccanismi di manovra dello scambio, situato a fianco del binario, alle punte degli aghi, sono da classificare nella voce 7302, così come alcuni altri elementi di materiale fisso per strade ferrate, di ferro o di acciaio, i quali sono compresi in questa stessa voce.*
- b) *Le lampade di segnalazione (n. 8530 o 9405).*
- c) *Le sirene, trombe da nebbia e altri dispositivi acustici di segnalazione, che seguono il regime loro proprio.*
- d) *Gli apparecchi di segnalazione installati sopra i veicoli, navi, ecc., e segnatamente i dispositivi d'allarme per i treni o per le navi, che seguono il regime loro proprio.*

8609. Casse mobili e contenitori (container) (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio), appositamente costruiti e attrezzati per uno o più modi di trasporto

Le casse mobili e contenitori sono imballaggi speciali costruiti e attrezzati per poter essere trasportati su uno o più mezzi di trasporto (segnatamente per ferrovia, su strada ordinaria, per via d'acqua o per via aerea). Essi sono muniti di dispositivi (ganci, anelli, supporti, rotelle, ecc.) per facilitarne gli spostamenti e lo stivamento a bordo del veicolo terrestre, del veicolo aereo o della nave che li trasporta. Si prestano al trasporto da porta a porta delle merci senza cambiamento di imballaggio dal punto di partenza al luogo d'arrivo. Sono di costruzione robusta in modo da permetterne un impiego ripetuto.

Il tipo più comune, di legno o di metallo, consiste in una grande cassa munita di porte, oppure di pannelli laterali smontabili.

Tra i principali tipi di casse mobili e contenitori si possono citare:

- 1) Le casse mobili specialmente adatte al trasporto dei mobili.

- 2) Le casse mobili isotermitiche per derrate e merci deperibili.
- 3) Quelle uso cisterna e uso serbatoio, generalmente di forma cilindrica, per il trasporto dei liquidi o dei gas; questi imballaggi sono, tuttavia, compresi in questa voce soltanto nel caso in cui sono montati su un supporto che permetta di fissarli su un veicolo qualsiasi. Diversamente presentati, essi seguono il regime proprio, secondo la materia da cui sono costituiti.
- 4) Le casse mobili aperte, destinate al trasporto delle merci alla rinfusa (carbone, minerali, selci per pavimentazioni, mattoni, tegole, ecc.). Allo scopo di facilitarne la discarica, i fondi o le pareti laterali sono spesso montati su cerniere.
- 5) Le casse mobili e contenitori per il trasporto di merci speciali quali, segnatamente lavori di vetro, prodotti ceramici, animali vivi.

La capacità delle casse mobili e dei contenitori varia generalmente da 4 a 145 m³; ne esistono tuttavia di più piccole, ma la loro capacità non è normalmente inferiore a 1 m³.

Sono esclusi da questa voce:

- a) *Le casse di ogni genere che, pur essendo destinate al trasporto da porta a porta delle merci, non sono appositamente costruite per essere fissate o agganciate ad un veicolo terrestre, ad un veicolo aereo o a una nave. Detti imballaggi seguono il regime loro proprio secondo la materia costitutiva.*
- b) *I rimorchi detti "rail-route" atti a circolare tanto su strada ferrata quanto su strada ordinaria, che costituiscono principalmente veicoli stradali di costruzione speciale per essere trasportati su carri appositi provvisti di rotaie di guida (n. 8716).*
- c) *Le unità di costruzione modulari (n. 9406).*